

Segreteria Nazionale :
Viale Pasteur, 10
00144 Roma

Sede Legale:
Via Petitti, 16
20149 Milano

Roma, 10/02/2014

OGGETTO: SENTENZA CONSIGLIO DI STATO SU RIUTILIZZO

Segnaliamo la sentenza del Consiglio di Stato del 13 gennaio 2014 con cui è stato accolto il ricorso della ASL Napoli 2 Nord ed è stato riformato il parere del TAR della Campania in merito al riutilizzo degli ausili.

La sentenza del TAR della Campania aveva bloccato la gara indetta dalla ASL di Napoli, avente ad oggetto anche ausili ex Elenco 1, sostenendo la violazione del principio della libera scelta e l'assenza di una normativa regionale in merito, come richiesto dal D.M. 332/1999.

Ora, il Consiglio di Stato ha contraddetto questa impostazione, consentendo il riutilizzo non solo degli ausili contenuti negli elenchi 2 e 3, ma anche di quelli "finiti" contenuti nell'elenco 1. Qui di seguito trovate il passaggio saliente della sentenza che vi allego e che potete trovare sul sito www.assortopedia.it.

"...la Sezione osserva che non è ravvisabile ... alcuna preclusione affinché un'azienda possa prevedere autonomamente ed assumere iniziative organizzative per il riutilizzo dei dispositivi inclusi negli elenchi nn. 2 e 3 del nomenclatore, ma a ben vedere neppure per quelli "allestiti a misura" inclusi nell'elenco n. 1, costruiti "finiti" ed adattati per un determinato disabile (ben inteso sempre che l'adattamento di tali dispositivi "allestiti a misura" sia effettuato da tecnico abilitato, siano garantite perfette funzionalità e sicurezza e fornite le istruzioni), quindi ripristinabili ed allestibili "a misura" di altro disabile, operando la preclusione non normativa, bensì soprattutto funzionale e di convenienza economica, unicamente per quelli costruiti o modificati (non semplicemente adattati o allestiti) appositamente per quel paziente, ossia "su misura", i quali – come precisato dall'ASL – non rientrano nell'oggetto del servizio messo a gara.

Del resto, la possibilità di riutilizzo è prevista direttamente dal regolamento. Né il fatto che la disposizione sopra riportata dia alle regioni la facoltà ... di prevedere che i dispositivi

inclusi negli elenchi nn. 1 e 2 siano ceduti all'assistito in comodato, anziché in proprietà, esclude l'iniziativa di riutilizzo da parte dell'azienda di quegli ausili di cui è già proprietaria, in quanto se ne era dotata per esigenze dirette ed ora giacenti inutilizzati presso di essa, ovvero dismessi e restituiti (id est ritirati a richiesta dell'utente presso il suo domicilio) dagli interessati per qualsiasi causa e quindi rientrati nella sua proprietà (non in quella del gestore del servizio).

Detta disposizione intende, infatti, agevolare e generalizzare il riutilizzo, non certo limitarlo all'ipotesi ivi formulata, anzi suggerendolo come metodo per il conseguimento dello scopo della realizzazione di economie nelle spese di gestione.

Quanto poi all'assegnazione del confacente ausilio "rimesso a nuovo" ad un assistito, in primo luogo ciò non può ritenersi vietato all'Azienda, dal momento che l'art. 26, co. 1 e 2, della legge 23 dicembre 1978 n. 833 ben le consente di erogare direttamente, attraverso i propri servizi, le prestazioni sia sanitarie che protesiche dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualsiasi causa. In secondo luogo, neppure può ritenersi che siffatta assegnazione leda la facoltà di "libera scelta" dell'assistito dell'ortopedia a cui rivolgersi: com'è ben noto, nel sistema sanitario nazionale la facoltà di libera scelta, peraltro riferibile alle prestazioni prettamente sanitarie e non ai meri ausili, non costituisce principio di carattere assoluto, dovendo invece essere contemperato con altri principi rispondenti a valori pur costituzionalmente tutelati, quali appunto il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica."

Distinti saluti,

IL SEGRETARIO
Michele Clementi 